

Due provvedimenti dell'Agenzia completano il quadro sugli indicatori di affidabilità

# Isa, invio massivo dati dal Fisco

## Verifica sulla delega al professionista per l'inoltro

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**F**ornitura massiva dei dati necessari per la compilazione dei modelli riferibili agli indici di affidabilità fiscale (Isa) e per l'elaborazione delle proposte di concordato preventivo biennale (Cpb) subordinata dalla verifica preliminare e positiva che la delega concessa all'intermediario sia già attiva alla data di invio della relativa richiesta. Definiti anche i benefici premiali e i punteggi per ottenerli (esonero da visti di conformità, esclusione della disciplina delle società di comodo e dagli accertamenti basati su presunzioni semplici).

Questi i contenuti di due provvedimenti dell'Agenzia delle entrate (n. 176087/2025 e n. 176203/2025), collocati sul sito istituzionale nella tarda serata di ieri, aventi a oggetto, il primo l'individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d'imposta 2024 e per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e, il secondo, i voti cui sono riconosciuti i benefici premiali, di cui al comma 11, dell'art. 9-bis del dl 50/2017.

**Dati massivi.** Con uno specifico avviso, da collocarsi su sito istituzionale, l'Agenzia delle entrate indicherà la data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste. Nel provvedimento viene evidenziato che gli ulteriori dati sono necessari per la determinazione del punteg-

gio di affidabilità Isa e per la proposta di concordato e, con lo stesso provvedimento, sono state approvate anche le specifiche tecniche da utilizzare per la predisposizione dei file contenenti l'elenco dei contribuenti, per i quali gli intermediari abilitati richiedono i dati e quelle con cui sono resi disponibili i file contenenti le dette necessarie informazioni.

Gli intermediari già abilitati alla consultazione dei casseti fiscali dei contribuenti interessati possono acquisire, con modalità massiva, le ulteriori informazioni trasmettendo all'agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l'elenco dei deleganti per i quali richiedono di acquisire i dati; l'attivazione della fornitura massiva è subordinata, però, alla verifica preliminare della stessa agenzia, in merito alla validità delle deleghe al momento dell'invio della richiesta. La validità del file sarà verificata tramite i pacchetti informatici, nel rispetto delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento richiamato (allegati 1.1 e 1.2) e utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle entrate. Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale dovranno acquisire le deleghe unitamente al documento di identità del delegante, rilasciando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si dichiara che gli originali delle deleghe saranno conservati per almeno dieci anni; la delega deve contenere almeno il codice fiscale e i dati ana-

grafici del contribuente, il periodo di imposta a cui si riferisce il modello Isa e la data di conferimento della delega.

**Benefici premiali.** Con un ulteriore provvedimento sono state definite le modalità e le condizioni in presenza delle quali è possibile beneficiare del regime premiale, per l'annualità di imposta 2024, destinato ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), di cui al comma 11, dell'art. 9-bis del dl 50/2017. Le agevolazioni risentono delle modifiche introdotte dall'articolo 14 del dlgs 1/2024, n. 1, alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis) e riguardano, in particolare, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti o per i rimborsi dell'Iva, per un importo più alto rispetto ai periodi d'imposta precedenti, l'esclusione dalla disciplina delle società non operative, di cui all'art. 30 della legge 724/1994), l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, per quanto riguarda il reddito di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.

— © Riproduzione riservata —

